



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

17 dicembre 2020

ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L'AUTISMO - ODV ONLUS

Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 21.15, in ottemperanza alle norme straordinarie previste in occasione della pandemia da covid-19 e quindi in videoconferenza, si è riunita in seduta straordinaria e in seconda convocazione, l'Assemblea degli Associati dell'associazione

Noi Uniti per l'Autismo - Associazione Provinciale di Parma

Presiede la riunione la dott.ssa Alessandra Curti che chiama il sig. Sulsenti Marcello a fungere da segretario verbalizzante.

La presidente constata e fa constatare che la convocazione dell'Assemblea è stata regolarmente inviata nei modi e nei tempi previsti dallo statuto.

Procede quindi alla verifica dei presenti sulla base dei documenti di riconoscimento precedentemente inviati dagli associati e delle deleghe di voto ricevute.

Le presenze risultano pertanto verificate in base ad un apposito foglio presenze che sarà conservato agli atti dell'associazione.

La riunione assembleare risulta pertanto correttamente convocata e costituita essendo presente di persona e per delega n. 18 associati su n. 27 iscritti

Effettuate le verifiche preliminari, la presidente dell'Assemblea dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno:

1. aggiornamento statuto

2. varie ed eventuali

Aprire quindi i lavori dell'Assemblea illustrando il novellato contenuto dello statuto che, seppur ricalcando lo spirito di quello attualmente in vigore, apporta le necessarie modifiche per l'adeguamento dello stesso alla legislazione in materia di organizzazioni di volontariato previsto dal d.lgs. 117/2017.

Intervengono altresìnessuno.....

Si passa quindi alla votazione per voto palese

Favorevoli 18

Contrari 0

Astenuti 0

Pertanto l'Assemblea degli Associati approva all'unanimità il nuovo statuto che sarà sottoposto a registrazione e sarà quindi inviato al Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia Romagna per la necessaria comunicazione, in attesa che avvenga successivamente il riversamento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Non essendovi altro su cui deliberare, la riunione è sciolta alle ore 21,45 previa lettura del presente verbale.

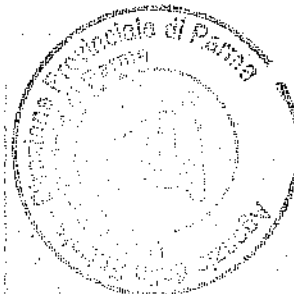
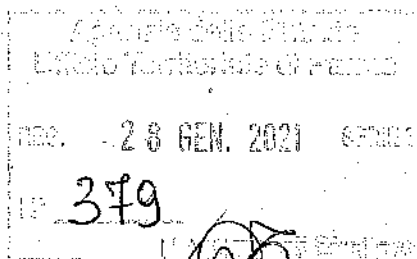
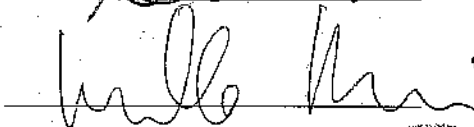
Il presidente e il segretario provvederanno alla firma del presente verbale in tempi successivi in ottemperanza alle disposizioni anti-covid19.

Parma 17/12/2020

Alessandra Curti (presidente)



Sulsenti marcello (segretario)



ALLEGATO "A"

STATUTO

(Organizzazione di Volontariato ex d.lgs. 117/2017)

Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del d.lgs. 117/2017, l'organizzazione di volontariato denominata

"NOI UNITI PER L'AUTISMO OdV Ets"

Articolo 1.1 – transitorio

Nelle more dell'entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), l'Associazione assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), in quanto iscritta al Registro del Volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 e assume la presente denominazione:

NOI UNITI PER L'AUTISMO OdV Onlus

Articolo 2

La sede è nell'ambito del territorio comunale di Parma (PR)

Il consiglio direttivo è autorizzato a modificare la sede legale dell'associazione purché nell'ambito del territorio del comune di Parma (PR)

Il consiglio direttivo è inoltre autorizzato ad istituire e sopprimere sedi staccate dell'Associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

Titolo II – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 3

L'Associazione:

- non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui di seguito;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 intende svolgere le sottoelencate attività:

- a) svolge interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 112/2016 e loro successive modificazioni, operando nell'ambito socio-assistenziale di persone affette da autismo e da disturbi generalizzati dello sviluppo (DGS) e dei loro congiunti;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

1. sensibilizzare con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, l'opinione pubblica e gli organi pubblici nazionali, internazionali, regionali e locali, ai problemi della qualità della vita delle persone affette da disturbi generalizzati dello sviluppo e dei loro congiunti;
2. favorire i rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati, nonché con associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la nascita di una rete di servizi integrati di assistenza sociale e socio-sanitaria per la presa in carico di persone con autismo o disturbi generalizzati dello sviluppo avendo cura che questi servizi siano al passo con lo stato dell'arte delle conoscenze, degli indirizzi universalmente accettati e delle strategie di intervento sull'autismo, rigorosamente controllate e ritenute efficaci ed etiche dalla comunità scientifica e dalle organizzazioni dei genitori;
3. impegnarsi a garantire il miglior sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche operando per l'autonomia personale e lavorativa delle stesse

prestando particolare attenzione agli interessi e ai diritti delle persone meno dotate. In tal senso si adopera in tutte le sedi istituzionali per raggiungere quegli obiettivi di largo respiro che consentano la presa in carico delle persone affette da autismo e da disturbi generalizzati dello sviluppo anche nell'età adulta;

4. promuove tutte quelle attività atte a favorire un confronto con analoghe realtà Europee tramite la creazione di una rete informativa e di solidarietà internazionale;
5. promuove la creazione di gruppi di auto aiuto dei familiari di persone affette da autismo o disturbi generalizzati dello sviluppo (DGS).

Articolo 3.1 – transitorio

Nelle more dell'entrata in funzione del Runts l'Associazione, oltre alle attività istituzionali può svolgere le attività commerciali e produttive marginali di cui al dm 25/05/1995 in quanto direttamente connesse alle istituzionali nonché le attività accessorie per natura.

Articolo 4

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Titolo III – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Articolo 5

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti e di privati,
2. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate patrimoniali,
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali se ed in quanto compatibili con l'art. 6, d.lgs. 117/2017,
7. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo
8. operazioni di raccolta fondi di cui all'art. 7 d.lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Runts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 117/2017.

Articolo 5.1 – transitorio

Nelle more dell'entrata in funzione del Runtts, il parere di cui al punto precedente dovrà essere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone entro quattro mesi all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Titolo IV – Gli ASSOCIATI

Articolo 7

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 8

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Nei successivi 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto l'interessato può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati. La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto per il rinnovo dell'adesione all'Associazione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 9

Tutti gli associati sono obbligati a:

1. osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 10

Tutti gli associati hanno diritto a:

1. partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. accedere alle cariche associative;
4. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Titolo V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
- il Collegio dei Probiviri (organo opzionale).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Titolo VI – DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Le riunioni assembleari si tengono normalmente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia. Possono altresì tenersi mediante l'utilizzo di sistemi telematici che garantiscano comunque l'identificazione dei partecipanti.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e il Collegio dei Proibiviri;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviare agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Titolo VII – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche al di fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia, e in videoconferenza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Titolo VIII – DEL PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Titolo IX – DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 15

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. 117/2017 si provvede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza) e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo è delegato alla revisione legale dei conti.

Titolo X – DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 16

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, nomina il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Titolo XI – DELLO SCIoglimento E NORME DI RINVIO

Articolo 17

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea degli associati in sede di delibera, nomina il liquidatore che, esaurite le operazioni di liquidazione,

provvede a redigere il rendiconto e propone di devolvere l'eventuale residuo ai sensi dell'articolo 5 o 5.1 - transitorio qualora lo scioglimento avvenisse prima dell'entrata in funzione del Runt.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.